

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"C.M.A. (CENTRO MARCHIGIANO ANTINCENDIO) ODV"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) L'Associazione "C.M.A. (CENTRO MARCHIGIANO ANTINCENDIO) ODV" è costituita tra coloro che volontariamente e gratuitamente dedicano il loro tempo in attività di protezione civile volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze ed al loro superamento. L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2) L'Associazione ha sede legale in Mondavio (PU), attualmente in Via Pietro Nenni n. 1. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere nel territorio nazionale, filiali, succursali, unità locali, stabilimenti. L'Associazione può avere sedi operative esterne in località diverse dalla sede centrale. Tali sedi operative dipendono esclusivamente dalla sede centrale da cui ricevono disposizioni e direttive e a cui rispondono del loro operato.

Art.3) L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

SCOPI SOCIALI - ATTIVITA' - VOLONTARI

Art.4) L'Associazione "C.M.A. (CENTRO MARCHIGIANO ANTINCENDIO) ODV" è un'organizzazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione che per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- intervenire sui luoghi di incendi, sinistri, crolli, allagamenti, incidenti, laddove si possa portare ausilio assumendo atteggiamenti utili ed intelligenti per alleviare lo stato di disagio, scongiurare ulteriori conseguenze, segnalare condizioni di pericolo, soccorrere feriti ed altro in genere, intervenire sulle condizioni di rischio potenziale al fine di prevenire le conseguenze di cui sopra; tali finalità saranno perseguite anche ponendosi a disposizione di: Prefettura, Provincia; Regione; Sindaci; Comunità Montane; Unità Sanitarie Locali (Ospedali); Carabinieri; Polizia di Stato; Guardia di Finanza; Forze Militari; Vigili del Fuoco; Enti ed Associazioni per manifestazioni, anche sportive;
- segnalare alle Autorità la disponibilità dei soci componenti, ad accorrere in caso di necessità, nel territorio nazionale ovunque si possa portare aiuto.

I soci perseguono gli scopi dell'Associazione con assoluta umiltà e dedizione senza alcun interesse personale.

Art.5) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 4 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva

o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- attività di protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze ed al loro superamento;
- prestazione della propria opera in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente; prestare i primi soccorsi alla popolazione, diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di salvataggio e prima assistenza;
- attività divulgativa a favore della popolazione, attraverso l'informazione sui principali rischi cui è esposto il territorio e sui comportamenti individuali e collettivi da assumere in caso di situazioni di emergenza;
- promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività formative, anche con il coinvolgimento della comunità;
- promozione di campagne di raccolta fondi.

L'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle che costituiscono il suo oggetto principale, da svolgere secondo i criteri ed i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, quali la realizzazione di manifestazioni ed iniziative che diano luogo ad introiti per potenziare la propria attività, ivi incluse attività commerciali, produttive e servizi, sporadici o continuativi. I costi di conduzione saranno sostenuti dai soci in pari proporzione, salvo che il socio stesso, per spontanea volontà, decida di dare un contributo maggiorato. Ciò non gli darà diritto o facoltà di preminenza rispetto agli altri.

Art.6) Le attività di cui al precedente articolo sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117,

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO III

ASSOCIATI E VITA ASSOCIATIVA -

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO -

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art.7) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze e che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione. Possono essere ammessi quali associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato che siano membri dell'Associazione.

Possono, altresì, far parte dell'Associazione, purché perseguano gli scopi dell'Associazione con assoluta umiltà e dedizione, senza alcun interesse personale:

- radioamatori (OM-CB);
- soccorritori;
- persone già specializzate in attività utili all'Associazione.

Art.8) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato contenente le generalità complete, la dichiarazione di buona condotta e l'impegno a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi e la normativa applicabile.

Le condizioni indispensabili per essere ammessi all'Associazione sono:

- a)** perseguire gli scopi dell'Associazione con assoluta umiltà e dedizione senza alcun interesse personale;
- b)** accettare e rispettare integralmente gli scopi e le finalità previsti dallo Statuto;
- c)** mantenere sempre e comunque un contegno sobrio, sereno, consapevole, attento e dignitoso, senza eccedere mai in zelo e in protagonismo;

d) informare con tempestività i responsabili dell'Associazione, di eventuali lamentele, malumori, dichiarazioni diffamatorie e/o denigratorie per l'Associazione, avendo cura di non diffonderle ulteriormente anche tra i soci stessi per evitare inutili incomprensioni;

e) mantenere la più assoluta riservatezza e segreto, qualora, in occasione di interventi di soccorso, il socio venga a conoscenza di dettagli intimi e privati, situazioni o comunque notizie che se diffuse potrebbero creare disagio, danno o nuocere all'interessato/i;

f) sostenere sempre e comunque, moralmente, operativamente e se necessario anche economicamente, l'Associazione, secondo le reali capacità dei singoli.

Il socio è accettato in prova per sei mesi, durante tale periodo verrà dotato della sola tuta da lavoro. Se allo scadere del periodo di prova il suo comportamento sarà ritenuto adeguato ed in linea con gli scopi dell'Associazione, il socio verrà definitivamente ammesso; se vi sono controindicazioni, il Consiglio Direttivo deciderà in merito.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata agli interessati e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare adeguatamente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci iscritti all'Associazione non possono far parte di altre Associazioni o Organizzazioni che hanno identiche o analoghe finalità, previa esclusione.

La qualità di socio è intrasmissibile.

Art.9) I soci si suddividono in tre categorie:

a) socio ordinario: persona maggiorenne all'atto dell'iscrizione;

b) socio junior: persona che ha meno di diciotto anni all'atto di iscrizione. In questo caso è necessario l'assenso per scritto dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

c) socio onorario: chi, con la propria opera e sostegno, dia particolare lustro e onore all'Associazione. Viene nominato, con proposta motivata, presentata dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Art. 10) La qualifica di socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;

- per espulsione in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o di comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

- quando, seppur chiamato più volte, senza motivo o giustificazione, il socio non partecipi alle attività e ai servizi previsti dall'Associazione;

- per morosità nel versamento della quota associativa eventualmente richiesta, protrattasi per oltre sessanta giorni.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote eventualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.11) Sono previsti quattro tipi di sanzione per gli associati:

- richiamo verbale: viene erogato dal Presidente su delega del Consiglio Direttivo, per mancanze immediatamente sanabili. Può essere erogato anche da Consiglieri, capi squadra in servizio, al volontario che commette infrazioni immediatamente sanabili nel corso dei servizi a cui è stato chiamato;

- ammonimento scritto: viene sempre ed esclusivamente erogato dal Presidente, su delega del Consiglio Direttivo per: reiterazione di precedenti mancanze anche lievi già sanzionate con il richiamo verbale; per mancanze di non lieve entità ma comunque sanabili;

- sospensione temporanea: per un termine minimo di quindici giorni ad un massimo di novanta giorni.

Viene sempre ed esclusivamente erogato dal Presidente, su delega del Consiglio Direttivo per: reiterazione di precedenti mancanze di non lieve entità già sanzionate con ammonimento scritto; per mancanze di entità tale da portare, come passo successivo, all'espulsione;

- esclusione: viene sempre ed esclusivamente erogata dal Presidente su delega del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui si debba procedere ad una sanzione nei confronti di un socio, il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, nel più breve tempo possibile, ed avrà, come unico punto all'ordine del giorno, l'esclusione del socio che si è reso responsabile di una delle mancanze descritte nell'art. 10 del presente Statuto.

a) Il presidente illustrerà al Consiglio Direttivo quali mancanze sono state commesse dal socio, le prove a carico ed eventuali testimonianze.

b) Il Consiglio Direttivo dopo attenta e approfondita discussione, prima di decidere l'esclusione del socio dall'Associazione, se lo riterrà utile e necessario, può erogare la sanzione della sospensione temporanea. La decisione deve essere

notificata entro sette giorni all'interessato, deve contenere i motivi della sospensione e l'intenzione, se questa non avrà effetto, di escludere l'interessato dall'Associazione.

c) Se anche dopo aver erogato la sospensione si constata la persistenza di atteggiamenti contrari allo Statuto o alla civile convivenza tra soci, si procede all'esclusione definitiva.

d) Il socio che riceve i provvedimenti sopra descritti, e che non li ritenga giusti, ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni con lettera scritta, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, al Presidente dell'Associazione, chiedendo di essere sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri. Il Presidente, preso atto della richiesta, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della missiva, convoca il Collegio dei Probiviri unitamente all'interessato. Quest'ultimo ha la possibilità di esporre le proprie ragioni al collegio, presente anche il Presidente che avrà diritto di replica ma non di voto. La decisione del Collegio dei Probiviri è immediatamente notificata all'interessato e al Presidente ed è insindacabile e inappellabile.

e) Durante tutto il procedimento il socio interessato è sospeso temporaneamente dalle funzioni e deve restituire alla Segreteria la tessera associativa e, se in possesso, quella della Regione Marche; mantiene l'equipaggiamento e il materiale che gli è stato consegnato.

Le sanzioni sono erogate esclusivamente dal Consiglio Direttivo delegando alla notifica il Presidente o suo delegato.

Le sanzioni suddette non sono automaticamente applicate in ordine di gravità ma possono essere applicate ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Art.12) Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività, in particolare:

a) I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- frequentare corsi di apprendimento, specializzazione svolti dall'associazione o per conto della stessa;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

b) I soci sono obbligati a:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti

interni;

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- dedicare almeno otto ore mensili in servizi interni: manutenzione dei mezzi, sistemazione del materiale; pulizia dei locali ed ogni altro lavoro utile al mantenimento dell'immobile e dei materiali stessi o comunque lavori utili al bene dell'Associazione;
- dare la massima disponibilità a partecipare con la propria opera alle attività a disposizione, discrezione e su indicazione dell'Associazione per il mantenimento economico della stessa;
- effettuare tutti gli interventi in emergenza richiesti dall'Associazione a sua volta interessata dagli organi competenti;
- frequentare corsi di aggiornamento, apprendimento, istruzione, utili allo svolgimento dei compiti che l'associazione deve assolvere.

La sede operativa e i vari operatori saranno collegati tra loro tramite apparati ricetrasmittenti operanti sulle bande amatoriali previa regolare concessione da parte degli operatori. E' prevista la richiesta al Ministero competente di una propria frequenza.

I collegamenti devono essere tassativamente concisi, sintetici, chiari. Non verranno tollerati abusi.

TITOLO IV

ORGANI

Art.13) Sono organi dell'Associazione:

- a)** l'Assemblea degli associati;
- b)** il Consiglio Direttivo;
- c)** il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- d)** Collegio dei Provibiri;
- e)** l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'assemblea;
- f)** il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'assemblea.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art.14) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti alla data dell'assemblea nel libro degli associati, salvo quanto previsto per l'elezione delle cariche associative.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Le-

gale o dipendente dell'Associazione, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati, salvo quanto previsto per l'elezione delle cariche associative.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti e di ciò dovrà essere dato atto nel verbale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza.

L'Assemblea è convocata, di regola nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione avverrà mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione oltre ad essere inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati, i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art.15) L'Assemblea ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associa-

zione;

- determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- approva il bilancio consuntivo; ratifica il preventivo finanziario approvato dal Consiglio Direttivo;
- approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- nomina i liquidatori;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art.16) L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

TITOLO VI

ELEZIONE CARICHE SOCIALI

Art.17) Tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione hanno parità di diritti e sono tutti candidati per le cariche sociali. Uniche eccezioni:

- a)** minori di anni 18 al momento delle votazioni;

b) soci iscritti da meno di tre mesi;

c) soci sospesi dall'Associazione al momento delle votazioni. Tutti i soci regolarmente iscritti hanno diritto a partecipare alle operazioni di voto.

Uniche eccezioni:

a) minori degli anni 18 all'atto delle votazioni;

b) soci iscritti da meno di due mesi all'atto delle votazioni;

c) soci sospesi dall'Associazione al momento delle votazioni. Il presidente dell'Assemblea deve nominare il presidente del seggio e tre scrutatori che hanno il compito di dirigere le operazioni di voto e successivo spoglio delle schede, compilazione del verbale di voto e nomina ufficiale degli eletti al Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Segreteria provvederà a fornire ai soci gli elenchi degli eleggibili così come previsto dal presente articolo. L'elenco dei soci eleggibili sarà esposto anche nella sala delle riunioni e in quella delle votazioni se diversa.

L'Assemblea dei soci è chiamata ad eleggere i consiglieri che comporranno il Consiglio Direttivo.

Salvo che l'Assemblea non disponga diversamente, la votazione sarà a scrutinio segreto. Ad ogni socio verrà consegnata una scheda contenente gli spazi in bianco numerati in base al numero dei consiglieri da eleggere e firmati in calce dal Presidente e dal Segretario. I soci aventi diritto al voto sono registrati in un apposito elenco.

I soci che sono impossibilitati a partecipare alla votazione, per motivi documentabili, possono delegare un altro socio al loro posto. La delega, fornita insieme alla lettera di convocazione dell'assemblea, deve essere consegnata all'Ufficio di segreteria dal socio delegato e deve contenere:

a) dichiarazione di indisponibilità a partecipare alla/e votazione/i;

b) cognome e nome del socio delegante;

c) cognome e nome del socio delegato;

d) firma in calce del socio delegante;

e) firma in calce del socio delegato;

f) timbro e firma per verifica dell'Ufficio di Segreteria.

Ogni socio può avere una sola delega.

Ogni socio può dare un massimo di sette preferenze. Sulle schede elettorali deve essere scritto il cognome del socio che si intende eleggere. Se vi sono omonimie si deve scrivere oltre il cognome anche il nome. Non sono previste altre forme di scelta.

Qualora al termine delle votazioni, più soci hanno preso il maggior numero di preferenze, in numero uguale, si procede, immediatamente al ballottaggio. Qualora anche dal ballottaggio viene fuori una parità di preferenze viene eletto a far parte del consiglio direttivo il socio in base all'anzianità

nell'Associazione. Se vi è parità anche nell'anzianità di iscrizione all'Associazione, viene nominato il socio più anziano d'età.

Sono considerate schede valide ai fini delle votazioni quelle che riportano da una a massimo sette preferenze.

Sono considerate schede bianche quelle che non riportano nessuna preferenza.

Sono considerate schede nulle quelle che:

- a. riportano numeri al posto dei cognomi;
- b. scritte illeggibili o comunque che possono dare adito a diverse interpretazioni;
- c. imbrattate;
- d. cognomi di soci non eleggibili (in questo caso viene cancellato solo il cognome del socio non eleggibile mentre resta valido il voto dato ai rimanenti soci eleggibili).

Finite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara ufficialmente chiuse le votazioni e procede all'apertura dell'urna contenente le schede, quindi procede allo spoglio coadiuvato dai tre scrutatori. Al termine, il Presidente del seggio e i tre scrutatori, compileranno il verbale di Voto e proclamazione degli eletti, firmandolo in calce e lo consegneranno al presidente dell'Assemblea che provvederà alla proclamazione ufficiale dei neo eletti. Il segretario dell'Assemblea allega il verbale di voto al verbale dell'assemblea come parte integrante di quest'ultimo.

Art.18) Subito dopo la proclamazione degli eletti il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce, presieduto dal consigliere che ha riportato meno voti di tutti, per procedere alla nomina delle cariche di:

- a. Presidente;
- b. Vice Presidente;

Ogni Consigliere ha diritto ad un solo voto, le nomine sono fatte all'interno del Consiglio Direttivo stesso.

Nella nomina delle suddette cariche il Consiglio Direttivo deve assolutamente tener conto della volontà espressa, nelle votazioni, dall'Assemblea generale dei soci.

Le nomine sono soggette ad accettazione da parte del consigliere prescelto. Se il consigliere nominato rinuncia alla carica, il Consiglio Direttivo, procederà a nominare al suo posto un altro consigliere, sempre tenendo conto delle indicazioni date dall'Assemblea.

Dopo aver ottemperato alle incombenze di cui sopra il nuovo Consiglio Direttivo si presenta all'Assemblea generale dei Soci.

Il Nuovo Consiglio, dopo l'investitura ufficiale, entro sette giorni, si deve riunire per decidere le cariche e gli incarichi di:

- a) segretario;
- b) tesoriere;
- c) Collegio dei Probiviri;

d) altre cariche e incarichi che riterrà opportuno nominare. A ricoprire le cariche di cui alle lettere "a", "b" e "d", possono essere chiamati anche soci non componenti del Consiglio Direttivo. Le cariche di cui alla lettera "c" devono essere ricoperte da soci al di fuori del Consiglio Direttivo o da persone esterne all'associazione.

Ogni Consigliere non può accentrare su di sé più di due cariche o incarichi. Il presidente può ricevere una sola altra carica o incarico. Ciò per evitare concentrazione di cariche e incarichi ad una sola o a poche persone.

Le cariche e gli incarichi possono essere:

a) permanenti: hanno durata quanto le cariche/incarichi stesse e comunque non superiore a tre anni;

b) temporanei: sono cariche/incarichi che vengono dati per un determinato periodo di tempo dal Consiglio Direttivo, che ne dovrà determinare gli scopi, i compiti e, specialmente, la durata.

Al termine della quale l'incarico viene rimesso, dal socio, al Consiglio Direttivo. La durata degli incarichi temporanei non deve essere uguale a quelle per gli incarichi permanente. Anche per gli incarichi vale il principio dell'accettazione formale e sostanziale da parte dell'interessato.

TITOLO VII

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19) Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, compiendo qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- formulare i programmi dell'attività associativa sulla base degli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- formulare norme regolamentari per quanto attiene a dotazione ed uso di vestiario e attrezzature; uso dei distintivi di anzianità e di incarico; dotazione ed uso di automezzi e loro attrezzatura; regole di comportamento del volontario.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato dall'assemblea. Ove i non eletti di volta in volta interpellati, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo.

La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato almeno 8 (otto) giorni prima, ed in caso di emergenza 2 (due) giorni prima, in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia dal Vice Presidente, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

TITOLO VIII

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

Art.20) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;

convoca e presiede l'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.21) Il segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla normativa oppure qualora il presidente ne richieda comunque la presenza.

Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

Art.22) Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio direttivo.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Art.23) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone che vengono nominate dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso che hanno dato e danno garanzia di equilibrio, equidistanza, sobrietà e serenità nei giudizi, capacità di sintesi.

Il collegio dei probiviri ha il compito di:

- a)** dirimere le controversie tra gli organi sociali, tra i soci, ovvero tra i primi e i secondi che possono sorgere nell'ambito delle attività sociali;
- b)** pronunciarsi sui provvedimenti disciplinari secondo le norme del presente statuto;
- c)** pronunciarsi su ogni altra questione di cui è investito;
- d)** nomina al suo interno il presidente del collegio.

TITOLO X

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.24) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017; dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui all' art. 2397, comma 2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO XI

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art.26) Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti da manifestazioni e rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività commerciali e produttive marginali finalizzate esclusivamente a potenziare la propria attività istituzionale;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collabo-

ratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO XII

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.27) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che termina il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

TITOLO XIII

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.28) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati;
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta al Presidente.

TITOLO XIV

SCIoglimento - ESTINZIONE

Art.29) L'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

RINVIO

Art.30) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile.

F.to: PAIARINI Silvano; Alessia OLIVADESE notaio. Segue sigillo.